

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 20-5-2023

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi o gravissime alle lavoratrici e ai lavoratori

Art. 1 Omicidio sul lavoro

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

«Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28 D. Lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall'art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

I soggetti deputati ad accertare le cause della morte dei lavoratori devono verificare, con la partecipazione dei RLS ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

La pena indicata nel secondo comma si applica anche a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'art. 70 D.lgs. n. 81/2008, e cagioni per colpa la morte di una persona.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'art. 46 del D.lgs. n. 81/2008; 2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.»

2. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro) Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a dodici anni.

Art. 2 Lesioni personali sul lavoro gravi e gravissime

1. Dopo l'articolo 590-quater del codice penale, sono aggiunti i seguenti: «Art. 590-quinquies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi, e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi attraverso l'elaborazione del documento di cui all'art. 28 D. Lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall'art. 3 della presente legge) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravi, e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime.

I soggetti che indagano sulle cause delle lesioni subite dal lavoratore devono verificare, con la partecipazione dei RLS ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori. La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell'art. 70 D.lgs. n. 81/2008, e cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime. La pena di cui ai commi precedenti si applica altresì:

- 1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'art. 46 del D. Lgs n. 81/2008;
- 2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.»

2. «Art. 590-sexies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro).

Nel caso di cui all'articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'art. 603-bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

3. «Art. 590-septies. (Definizione di lavoratore e datore di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, ovunque si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.»

Art. 3

Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, lettera dd), le parole «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale»;

b) all'art. 302 le parole «ovvero i reati di cui all'articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies, del codice penale»;

c) all'art. 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. I criteri devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema di priorità: 1. Eliminare il rischio alla fonte, 2. Adottare misure di protezione collettive, 3. Fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) si introduce l'articolo 20-bis: «Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'art. 28 della legge 300/70, perché ne ordini l'immediata applicazione.

Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta, intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza.

I rappresentanti sindacali di cui al comma 1 sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha il compito di costituire al proprio interno, con decreto attuativo da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un soggetto avente la funzione di tutelare i rappresentanti sindacali da azioni ritorsive del datore di lavoro, e di introdurre, nell'ambito di una riorganizzazione dei dipartimenti, organi e uffici ad esso pertinenti, un apposito ufficio che abbia il compito di accertare la correttezza del Documento di Valutazione dei Rischi e la non punibilità del datore di lavoro, ai sensi della presente lettera.

In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.».

Art. 4

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma e 589-bis e 589-quater»;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato.

Art. 5

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: «m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente: «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590- quinquies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-quinquies»;

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-quinquies del codice penale»;

g) all'articolo 552, il comma 1-bis è così sostituito: «Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall'art. 590-quinquies del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

h) all'articolo 552, il comma 1-ter è così sostituito: «Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall'art. 590-quinquies del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 6

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Al D. Lgs. n. 231/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

b) all'articolo 25-septies secondo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

c) all'articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-quinquies del codice penale».

Art. 7

Competenza penale del giudice di pace

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 274/2000, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni», sono soppresse.

Art. 8

Norme di coordinamento

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Numero	<input type="text"/>	<tag>
--------	----------------------	-------

Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
Luogo di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<input type="text"/>
Firma digitale	<tag>
Data	<input type="text"/>